

**REGOLAMENTO INTERNO
DEL GRUPPO INTERDIVISIONALE DI CHIMICA DEGLI ALIMENTI
DELLA SOCIETÀ' CHIMICA ITALIANA**

ART. 1 -

Il Gruppo Interdivisionale di Chimica degli Alimenti, di seguito GICA, sorto per iniziativa della Divisione di Chimica Organica, cui successivamente hanno aderito le Divisioni di Chimica Analitica, Chimica Farmaceutica e Spettrometria di Massa, è costituito dai Soci della Società Chimica Italiana che svolgono ricerche o mostrano interesse nel campo delle tematiche inerenti alla Chimica degli alimenti. Più in particolare, il Gruppo ha come scopo principale quello di avvicinare e raggruppare per interessi culturali e scientifici una serie di figure professionali legate all'attività chimica nel campo della caratterizzazione degli alimenti (ivi compresi novel foods, alimenti arricchiti, integratori alimentari, alimenti per l'infanzia) e di tutte le sostanze/ingredienti con potenziale alimentare. La caratterizzazione della loro evoluzione durante la maturazione, durante *shelf life*, oltre che la definizione degli effetti delle tecnologie e del processing durante la loro trasformazione, sono altro oggetto di interesse comune. La caratterizzazione degli alimenti viene condotta mediante tecniche analitiche consolidate e innovative.

Il Gruppo ha durata triennale, è rinnovabile ed afferisce amministrativamente alla Divisione di Chimica Organica.

ART. 2 - COORDINATORE E CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Gruppo è retto dal Coordinatore e dal Consiglio Direttivo, costituito da 5 Consiglieri, fra i quali viene designato il Consigliere-Segretario, nonché dal Presidente della Divisione di afferenza amministrativa, o da suo delegato.

Il Coordinatore fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e lo presiede.

Coordinatore e Consiglieri sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

Il Consiglio Direttivo organizza le attività del Gruppo e redige il conto economico da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea.

Il Coordinatore è tenuto a fare pervenire ogni anno al Presidente della Divisione di afferenza amministrativa e per conoscenza al Presidente della Società Chimica Italiana, le relazioni dell'attività scientifica consuntiva e preventiva e il conto economico. Le relazioni scientifiche debbono essere inviate anche ai Presidenti delle altre Divisioni aderenti.

ART. 3 - ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

L'elezione del Coordinatore e dei Consiglieri avviene di norma per scrutinio nel corso di un'Assemblea appositamente convocata e per la quale non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea è valida solo se è presente almeno il 30% degli iscritti. In assenza di tale condizione, l'Assemblea si limiterà a procedere alla designazione delle candidature per le elezioni che avverranno per corrispondenza o per via telematica, secondo le norme previste per Sezioni e Divisioni.

In ogni caso, per le elezioni, ciascun Socio può esprimere una sola preferenza per il Coordinatore e fino a due preferenze per i Consiglieri. Le schede che riportano più voti di quanti sono ammessi non saranno ritenute valide per l'elezione alla carica cui tali voti si riferiscono.

ART. 4 - AMMINISTRAZIONE

Il Gruppo non ha autonomia amministrativa.

Su proposta della Divisione di afferenza amministrativa, il Presidente della Società Chimica Italiana può concedere l'utilizzo di un conto corrente proprio ai Gruppi di rilevante consistenza ed attività, al fine di favorire le operazioni amministrative.

Per le sue attività, il Gruppo dispone dei contributi messi a disposizione dalle Divisioni aderenti e da introiti e contributi specificamente destinati alle iniziative del Gruppo.

ART. 5-

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento Generale di attuazione dello Statuto della Società Chimica Italiana.